



# CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

C.A.P. 33052 - Piazza Indipendenza n° 1

C.F. 81000730309 - P. IVA 00612760306

sito internet [www.cervignanodelfriuli.net](http://www.cervignanodelfriuli.net)

## SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 5.1

Prot. n. 5350

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI  
PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO,  
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6,  
PRIMO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003**

**CONTRIBUTO ANNO 2015 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2014**

**Termine ultimo di presentazione delle domande: venerdì 24 aprile 2015**

In esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale nr. 32 del 04 marzo 2015 è indetto il Bando per l'erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2014, di cui all'art.11 della L.R.431/98, all'art.2 del D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, alla L.R.6/2003 (modificata dagli artt.6 e 9 della L.R. 16/2011 e dall'art.6 c.129 della L.R.18/2011) nonché al Regolamento di esecuzione dell'art.6 della L.R.6/2003 emanato con D.P.R. n.0149/Pres del 27/5/2005 e s.m.i.

Il contratto di locazione relativo all'anno 2014, per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad unità immobiliare posta sul territorio regionale ed adibita dal richiedente a propria abitazione.

È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2014. (SOLO SE STESSO INQUILINO)

### **Art. 1 – Risorse**

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con DPR. 27 maggio 2005 n. 0149/Pres. (modificato con DPR. 18 dicembre 2006 n. 0393/Pres. e con DPR. 24 marzo 2009 n. 079/Pres., aggiornato con DPR. 06 aprile 2010 n. 067/Pres di esecuzione dell'articolo 6 della L.R. 6/2003 e s.m.i.

## Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al Bando

Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, i titolari di un contratto di locazione che al momento di presentazione della domanda siano in possesso dei sottoelencati requisiti:

### **Requisiti soggettivi**

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

- a. Essere maggiorenni;
- b. Essere cittadini italiani o comunitari e loro familiari, oppure cittadini extracomunitario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero e di un permesso di soggiorno di lungo periodo oppure di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 della D.lgs 286/98;
- c. Avere la residenza anagrafica in uno dei comuni facenti parte dell'Ambito Distrettuale: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinico, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco;
- d. Avere la residenza in Regione FVG da almeno 24 mesi;
- e. Essere attualmente conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria, efficace e registrato e non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- f. Essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto, efficace e registrato, di natura non transitoria con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Vedi casi particolari di cui all'art. 11;
- g. Non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È, inoltre, considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.
- h. Non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente (ex art. 12, comma 1 septies, della L.R. 6/2003)

Nel caso di contratto co-intestato la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i co-intestatari, ciascuno in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga presentata da uno solo dei co-intestatari, sarà assegnato un contributo per la sola parte spettante (**calcolato dividendo l'importo annuale del canone per il numero di intestatari del contratto**).

## **Requisiti reddituali**

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

**RILEVATO** che

- a) Avere un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss. mm. ii.) riferito al proprio nucleo familiare non superiore a **Euro 31.130,00**;
- b) Avere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al proprio nucleo familiare inferiore o uguale a **Euro 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14% (Fascia A);

**ovvero**

- c) avere un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) riferito al proprio nucleo familiare inferiore o uguale a **Euro 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24% (Fascia B);

Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E di cui al punto b) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a **Euro 13.380,00** e **Euro 19.704,00**;

**Si precisa che:**

- il nuovo ISEE è stato introdotto con D.P.C.M. n.159/2013 e reso obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- i richiedenti dovranno presentare/dichiarare il nuovo valore ISE/ISEE e non potranno essere considerati gli ISEE vecchi in corso di validità;

La domanda di contributo va presentata al Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 5.1, ai sensi della convenzione e dell'atto di delega approvato dai singoli Comuni in attuazione dell'art. 18 della L.R. 6/2006. Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane ovvero all'estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.

### **Art. 3 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica**

Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale o economica, il contributo per il pagamento del canone di locazione sarà aumentato secondo le seguenti modalità, con una percentuale massima di incremento pari al 25%:

PERCENTUALE DI INCREMENTO	N° DI SITUAZIONI PARTICOLARI PRESENTI
10%	1
20%	2
25%	Più di 2

- a) **anziani**: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) **giovani coppie**, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a fiscalmente a carico del richiedente;
- d) **disabile** certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 109/1998 non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f) **famiglie monoreddito**: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a fiscalmente a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia fiscalmente a carico del richiedente;
- i) **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi** da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- j) **emigrati** come identificati alla L.R. 26 febbraio 2002 n. 7 art. 2 comma 1 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

**Le situazioni sopradescritte, ove rilevabili,  
devono essere aggiornate alla data di presentazione della domanda.**

Non è possibile cumulare le situazioni alle lettere a) e h) oppure alle lettere d) e h) qualora riguardino la medesima persona

<b>Art. 4 – Quota contributo riservata ai richiedenti con età inferiore ai 35 anni</b>
--

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 novies, della L.R. 6/2003, così come introdotto dalla L.R. 22 marzo 2012, n. 5 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità", viene stabilito che una quota del 5% degli stanziamenti complessivi per il sostegno ai canoni di locazione sia riservato esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni.

<b>Art. 5 – Determinazione del contributo</b>
---

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 11.150,00, che si collocano nella fascia A di cui all'art. 2 del presente bando, l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.100,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 16.420,00, che si collocano nella fascia B di cui all'art. 2 del presente bando, l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il contributo non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto per l'anno 2014. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi dichiarati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione ai Comuni facenti parte dell'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente gestore delegato, procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il seguente criterio: assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

L'Ufficio amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni provvederà a predisporre gli atti per la liquidazione del contributo agli aventi diritto entro 90 giorni decorrenti dalla materiale disponibilità dei fondi trasferiti dai singoli Comuni.

Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione o subentrante al contratto. Come previsto dall'art. 7 comma 2-bis della L. 269/2004 (Modifiche della L. 431/1998), nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante potrà essere erogato, su richiesta del conduttore, direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso; in tal caso dovranno essere prodotte, al momento della presentazione della domanda, due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte e sottoscritte una dal locatore ed una dal conduttore, riportanti l'ammontare dei canoni non pagati, esclusi gli oneri accessori.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

Non verranno erogati contributi di entità inferiore a € 20,00.

#### **Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di ammissione al contributo vanno **redatte sulla base di apposito modulo predisposto dal comune**, da ritirarsi presso lo Sportello Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni, sito a Cervignano del Friuli in P.zza Indipendenza n. 1, (Piano Terra) - (orario di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, tel. 0431-388.427/460) presso gli Uffici degli Assistenti Sociali Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito o presso i CAAF convenzionati. Copia integrale del bando e del relativo modello di domanda potranno altresì essere scaricati dal sito internet del Comune [www.cervignanodelfriuli.net](http://www.cervignanodelfriuli.net).

Le domande, **debitamente compilate in ogni punto e sottoscritte**, dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del Friuli, nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 ed il lunedì ed il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30) oppure spedite a mezzo raccomandata A.R. **all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano e:**

**DOVRANNO PERVENIRE a PARTIRE DA LUNEDÌ 09 MARZO 2015**

**E FINO ALLE ORE 13.30 DI VENERDÌ 24 APRILE 2015.**

LE DOMANDE **PERVENUTE** DOPO TALE TERMINE FINALE **SARANNO ESCLUSE**  
(FARÀ FEDE LA DATA DEL PROTOCOLLO).

## Art. 7 - Documentazione da presentare

Alla domanda deve essere allegato:

- ❑ Copia fotostatica del documento d'identità valido del richiedente;
- ❑ Se cittadino extracomunitario, fotocopia di valido titolo di soggiorno: se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- ❑ Copia dell'attestazione della Banca/Posta riportante gli estremi dell'IBAN comprensivo dei dati del titolare del conto;
- ❑ Fotocopia integrale del contratto di locazione dell'alloggio in cui attualmente il richiedente risiede e dei contratti per i quali si richiede il contributo, tutti riportanti gli estremi della registrazione;
- ❑ Certificazione rilasciata dalle competenti Azienda per i Servizi Sanitari che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lett. d) e lett.h). del presente Bando;

I richiedenti devono necessariamente allegare alla domanda il talloncino della Banca o dall'Ufficio Postale contenente l'indicazione leggibile del codice IBAN e il nome del titolare del conto. Per importi superiori a € 1.000,00 non si potrà procedere alla liquidazione del contributo in contanti.

## Art. 8 - Istruttoria delle domande.

La Gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli è responsabile del procedimento.

Al termine dell'istruttoria, il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni - trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - la domanda di contributo dettagliata per ogni singolo Comune dell'Ambito, l'elenco dei beneficiari unitamente alla quantificazione del fabbisogno di ogni singolo Comune entro il termine perentorio del 31.05.2015, ai sensi del Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni approvato da ultimo con decreto PRES/REG 067/Pres del 06 aprile 2010. L'erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata al versamento ai Comuni dell'Ambito dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi cui avrebbero diritto i beneficiari superi le risorse erogate della Regione, la somma da concedere sarà ridotta in misura proporzionale.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa, l'elenco degli ammessi al beneficio residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale **sarà pubblicato esclusivamente all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Cervignano del Friuli.**

**Al richiedente ammesso non sarà inviata altra comunicazione scritta.**

## Art. 9 - Notizie riguardanti il procedimento.

A seguito della presentazione della domanda di contributo sarà avviato il procedimento amministrativo diretto all'erogazione dei contributi di cui alla L. 431/1998, art. 11, ai sensi della

L.R. 6/2003, art. 6 e del relativo Regolamento di esecuzione concernente gli interventi a sostegno delle locazioni approvato con decreto PRES/REG 067/Pres. del 06/04/2010.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli. Il Responsabile dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo contabile Cinzia Sguazzin,

L'Ufficio competente Servizio Sociale dei Comuni è sito in via Sauro n. 2, angolo P.zza Indipendenza, a Cervignano del Friuli. Per informazioni sui tempi e modalità di concessione ed erogazione contattare lo Sportello Amministrativo al numero 0431-388.427/460 oppure via e-mail [assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it](mailto:assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it)

Il procedimento amministrativo di ammissione ai benefici a sostegno dei canoni di locazione dovrà concludersi entro 120 giorni dal 24.04.2015 (scadenza del termine di presentazione delle domande), ai sensi del vigente regolamento per il procedimento amministrativo, salva la sospensione e l'interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10 bis della L. 241/1990.

In caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, finché l'inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Presso il Servizio Sociale dei Comuni è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i richiedenti le agevolazioni in argomento, autorizzano - all'atto della presentazione della domanda e per i fini connessi al procedimento in oggetto - il Comune al trattamento dei dati personali e la loro comunicazione all'Amministrazione Regionale, ai Comuni e agli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

## Art. 10 – Esclusioni

**Saranno escluse** dal beneficio le domande:

- prive di sottoscrizione
- presentate oltre il termine di scadenza

Saranno inoltre escluse le domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione o legalmente subentrante al contratto per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente Bando;
- abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

Saranno, altresì, escluse le domande ove:

- anche uno solo dei componenti il nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare (*salvo eccezioni specificate al pt.1 dell'art.11 del presente Bando.*)

## Art. 11 – Casi particolari

**1) Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

**2) Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti;

**3) Co-intestatari** del medesimo contratto di locazione e non facenti parte del medesimo nucleo familiare al momento della domanda: ognuno dei co-intestatari può presentare domanda per la propria parte;

**4) Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. (parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado nell'interesse di chi si trova in situazione di impedimento temporaneo).

**5) Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** il richiedente dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni di Cervignano del Friuli – via Sauro 2, angolo p.zza Indipendenza - l'eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN). Il Comune di Cervignano del Friuli non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**6) Decesso del titolare del contratto:** possono essere accolte anche le domande presentate dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.

**7) Decesso del richiedente:** se avviene successivamente alla presentazione dell'istanza: considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi o a seguito di testamento, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso l'Ufficio Amministrativo Servizio Sociale dei Comuni sarà disponibile un fac-simile della dichiarazione in autocertificazione che andrà sottoscritta sia dal delegato che dagli altri eredi ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Gli eredi sono tenuti a comunicare tempestivamente il decesso del richiedente per attivare le procedure per la concessione agli eredi conviventi nell'abitazione oggetto del contributo e per la delega alla riscossione. Tale comunicazione, redatta secondo il modello disponibile presso lo Sportello Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni a Cervignano. Nel caso di contratto cointestato a conviventi more uxorio, il contributo spettante al deceduto sarà concesso e liquidato al convivente residente nell'alloggio durante tutto il periodo oggetto di contributo e alla data di decesso del convivente.

**8) Contratti transitori:** qualora il richiedente abbia stipulato un contratto di natura transitoria che preveda esplicitamente la possibilità di estensione per più tempo, alla stregua di un contratto non transitorio, esso verrà considerato ammissibile, a condizione che venga dimostrata la costanza del rapporto.

**9) Cessione del contratto:** è ammessa la domanda di contributo da parte del subentrante il contratto, a patto che la cessione sia stata regolarmente formalizzata e registrata (Modello F23).



## **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. Il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.

## **Art. 13 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso**

Sarà data comunicazione di avvenuta liquidazione del contributo mediante apposito avviso sulla home-page sito internet del Comune di Cervignano del Friuli [www.cervignanodelfriuli.net](http://www.cervignanodelfriuli.net)

In caso di pagamento in contanti, possibile solo per importi inferiori a € 1.000,00, sarà trasmesso un apposito avviso in cui saranno specificate le modalità e i termini del ritiro.

Il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

## **Art. 14 – Assistenza all'utenza per la comprensione del Bando**

Per agevolare l'utenza nella comprensione della normativa e del presente Bando, nonché per l'assistenza gratuita alla compilazione della domanda, il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, ha stipulato apposita convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale presenti sul territorio il cui elenco è disponibile presso Sportello Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni, sito a Cervignano del Friuli in P.zza Indipendenza n. 1, (Piano Terra) o sul sito Internet del Comune di Cervignano del Friuli [www.cervignanodelfriuli.net](http://www.cervignanodelfriuli.net).

Cervignano del Friuli, 4/3/2015

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

*dott.ssa Ilva SANTAROSSA*